

Aula "S"

asente da rechterazione ALSENSI DEL D.P.R. 1874/1986 N. 131 TAB. ALL B. N. S WATERIA TRIBUTARIA

BLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Presidente -Dott. Fernando Lupi

- Consigliere -Dott. Vittorio Zanichelli

Dott. Paolo D'Alessandro - Consigliere -

- Consigliere -Dott. Camilla Di Iasi

- Rel. Consigliere -Dott. Giacinto Bisogni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

p elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Olivieri che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

- intimata -


sentenza n. 241/17/05 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa l'11 novembre Oggetto 报入律

R.G.N. 6801/07

16855 Cron.

Rep.

Ud.26/03/09



CORVE SUPPLEES DECASSESSOM - ricorrente - PFRODO NAM PELAD Flicklest open sindio dal Ska peer दोवसका र.

CAMPELLERE

2(3) 2009



2005, depositata il 13 gennaio 2006, R.G. 4810/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26 marzo 2009 dal Consigliere Dott.
Giacinto Bisogni;

lette le conclusioni scritte del P.M.;

rilevato che

la controversia ha per oggetto l'opposizione al silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'I.R.A.P. versata nell'anno 1998 da parte del notaio

il contribuente ha dedotto l'inesistenza di una attività autonomamente organizzata;

la C.T.P. di Napoli rilevando la assoluta prevalenza dell'apporto professionale rispetto agli elementi organizzativi dell'attività ha accolto il ricorso;

la C.T.R. ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Ufficio 2 di Mapoli richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte cha ritiene integrativo del presupposto di imposta I.R.A.P. il ricorso al lavoro dipendente da parte del professionista come pure l'utilizzazione di beni strumentali;

ricorre per cassazione il contribuente che deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 38 primo comma del d.p.r. 29 settembre 1972 n. 602, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto

Broke



decisivo della controversia prospettato dalle parti o comunque rilevabile d'ufficio;

con il primo motivo di ricorso si contesta che il semplice ricorso a dipendenti e l'impiego di beni l'attivită assurgere strumentali possa far professionale al livello di un'attività autonomamente organizzata, in particolare quanto all'attività di notaio si rileva che l'esercizio di pubbliche funzioni attribuite al notaio dal legislatore impone il collegamento telematico con vari enti pubblici e banche the control of the stage of the dati e il ricorso a personale che assicuri il lavoro di the property of the second segreteria necessario al corretto svolgimento degli incarichi; The programme of the programme of the con-

con il secondo motivo di ricorso si rileva la incompletezza della motivazione per il mancato esame del valore aggiunto offerto dall'organizzazione dello studio, della natura dell'attività dei dipendenti e della rilevanza dei beni strumentali e la contraddittorietà del richiamo giurisprudenziale con l'adozione di un criterio di valutazione meramente quantitativo;

ritenuto che

si è venuta ormai consolidando la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sezione V, n. 1678 del 16 febbraio 2007) in materia di identificazione del presupposto impositivo ai fini della imposizione I.R.A.P. con l'affermazione del principio secondo cui in tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale,

Brospi



ancorche non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora tratti di attività autonomamente organizzata. requisito dell'autonoma organizzazione, 11 accertamento spetta al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se congruemente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit*, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

in applicazione di tale principio la sentenza della C.T.R., che ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il contribuente va confermata in quanto incontestato l'accertamento del fatto riguardante il ricorso strutturale all'attività di dipendenti e all'utilizzo di beni strumentali per l'espletamento della attività di notato la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio citato; né possono avere rilievo alla luce della citata giurisprudenza di legittimità le

Books



considerazioni circa la ricorrenza obbligata di una autonomia organizzativa e di una complessità organizzativa nell'attività dei notai;

il ricorso ve pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di cassazione;

POM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2009.

Il Giudice relatore

Dotte Giacinto Bisogni

Il Presidente Dott. Fernando Lupi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Home 20 LUG. 2009

IL CANCELLEA

CANCELLIERE OF